

## Riflessioni su eutanasia e suicidio assistito.

Quante volte i fatti di cronaca, per la loro gravità, ci provocano, ci sfidano, ci interpellano, a partire dal dramma di quella giovane ragazza olandese che, solo pochi giorni fa, si è lasciata morire a soli 17 anni.

Sono queste le occasioni nelle quali quel comune sentire, quel sistema di valori condivisi, sui quali si è costruita l'intera nostra civiltà, sembra vacillare, di fronte a nuove istanze, nuove sollecitazioni, nuovi pretesi diritti.

Ed è così, in realtà, per tanti aspetti del nostro vivere, dal diritto alla vita, alla famiglia, alle tante sfide della bioetica, a un senso di precarietà e di incertezza sempre più diffusi.

Davvero il senso del vivere e del morire, della malattia e della sofferenza, della speranza e della rassegnazione, stanno cambiando, e lo stanno facendo adesso, sotto i nostri occhi, cambiando pelle a quel senso di appartenenza ad una comune civiltà nella quale tutti, in fondo, ci potevamo riconoscere.

Proprio in questi mesi, nel disinteresse generale, e nella scarsa attenzione dei media, è in corso in Parlamento un dibattito capace di entrare prepotentemente nelle nostre vite e nelle nostre case, accendendo discussioni, provocando riflessioni, attendendo risposte.

E' un dibattito che non ci può lasciare indifferenti, un dibattito che chiede presa di coscienza e parole chiare, chiare e ferme.

Parliamo di eutanasia, cioè del diritto, per qualcuno, di chiedere la morte, del dovere, per qualcun altro, o per lo Stato (e quindi, implicitamente, per ciascuno di noi, che dello Stato facciamo parte), di procurarla, con un'azione cosciente e volontaria, capace di raggiungere l'effetto di determinare il decesso immediato del richiedente.

A seguito di un fatto che ha avuto un ampio risalto mediatico, cioè quello di un nostro connazionale che, gravemente invalido e non autonomo, dopo aver comunque rinunciato a chiedere la sospensione dei trattamenti medici ai quali era sottoposto (come avrebbe potuto fare), venne portato, su sua richiesta, in Svizzera, per dar corso al suo intento suicidario, pratica consentita in quel Paese. Di quel dramma, si volle fare un caso, dando ampio e pubblico rilievo a quella già triste e dolorosa vicenda.

Inevitabile l'inizio di un procedimento penale a carico dell'uomo che si prodigò per portare il malato nella clinica svizzera dove avrebbe avuto luogo l'estremo esito.

In Italia, infatti, la legge punisce penalmente chi “**determina** altri al suicidio o **rafforza** l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne **agevola** in qualsiasi modo l'esecuzione” (art. 580 c.p.).

**Nel corso del procedimento, il Giudice, ravvisando nell'articolo 580 c.p. profili di illegittimità costituzionale, ha portato la questione avanti alla Corte Costituzionale, affinché, sulla questione, potesse esprimere il proprio giudizio.**

La Corte con ordinanza del 24 ottobre 2018 (depositata il successivo 16 novembre) ha tuttavia sospeso il giudizio di costituzionalità, chiedendo al Parlamento di intervenire in materia con una propria legge, entro il prossimo 24 settembre.

Da un lato la Corte ha affermato che la scelta di sanzionare penalmente l'istigazione o l'aiuto al suicidio non è di per sé incostituzionale, in quanto *“funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.....anche, senon soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto”*.

La Corte, nell'occasione, ha osservato anche che *“al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite.”*

*In buona sostanza, osserva la Corte, sono lecite ed ammissibili tutte le disposizioni normative che mirano a proteggere le persone da decisioni in loro danno, creando, attorno alle stesse, una “cintura protettiva” in maniera indiretta, e cioè punendo i terzi che, in qualunque modo, con la loro condotta, possano concorrere a spianare la strada all'intento suicidario.*

*Il diritto alla vita è infatti solennemente proclamato dall'art. 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo del 1948, dall'art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966, dall'art.2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituendo esso, come riconosciuto dalla stessa Corte, con la sentenza n. 238 del 1996, l'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana “matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”(Corte Cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238).*

*Pertanto, come sottolineato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non deriva in alcun modo anche un preteso diritto a morire (sentenza 29.4.2002, Pretty contro Regno Unito).*

*Piuttosto, e al contrario, in ragione dei principi solidaristici ai quali si ispira il nostro ordinamento, è dovere della Repubblica, come ci ricorda l'art.3, comma 2, della Costituzione, porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana.*

*Tuttavia, con ulteriori considerazioni, che a molti sono apparse incoerenti con queste premesse, la Corte giunge a conclusioni del tutto differenti, affermando che il divieto di aiuto al suicidio non può operare in termini assoluti.*

*Chiave di volta, secondo la Corte, è la legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che riconosce ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5).*

*Secondo la Corte, il possibile rifiuto dei trattamenti sanitari (compresi idratazione e alimentazione), non può non comprendere anche il diritto a ricevere un aiuto al suicidio.*

*“Entro lo specifico ambito considerato -osserva infatti la Corte- il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie.....”.*

*Aiuto al suicidio, quindi, come forma di terapia; la morte, come cura.*

*Sembra paradossale, ma, in realtà, è ciò che si legge.*

*“Al Parlamento, quindi -dice la Corte- le scelte su come disciplinare al riguardo, fermo restando quindi che l'attuale formulazione dell'art. 580 c.p., nella sua assolutezza, non sarebbe costituzionale”.*

*Circa questa posizione, molte sono state le critiche.*

*Si è infatti sostenuto che un conto è sospendere delle cure o dei trattamenti sanitari a richiesta del paziente, accompagnando tale scelta con la pratica di cure palliative o con adeguate terapie del dolore; tutt'altra cosa, fornirgli o somministrargli un farmaco che ne provoca la morte.*

*In questo caso, infatti, la morte non giunge per gli effetti della malattia (non trattata), ma, in via diretta, proprio per l'assunzione del farmaco letale.*

*Si tratta di due profili completamente diversi: un conto è non praticare una terapia non voluta dal paziente; altro è fornirgli o somministrargli un farmaco che, sotto il profilo causale, ne determina la morte, uccidendolo.*

*E' vero, in entrambi i casi gli effetti portano a morte; ma nel primo caso la morte giunge quale causa della malattia (non trattata, ma eventualmente accompagnata da cure palliative o da una adeguata terapia del dolore); nel secondo caso per la somministrazione diretta di un farmaco letale.*

*Sono molti, nel nostro ordinamento giuridico, gli esempi, che evidenziano come la vita in quanto tale sia un bene da preservare: sono infatti vietati “gli atti di disposizione del proprio corpo [...] quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica [...]”. (art. 5 cod. civ.); più*

*banalmente (e frequentemente), poi, ogni utente della strada è tenuto a rispettare norme di comportamento a sua esclusiva protezione, come nel caso di obbligo dell'uso del casco protettivo per il conducente di veicoli a due ruote (art. 171 cod. strada) o dell'uso delle cinture di sicurezza (art. 172 cod. strada); come pure, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 20 aprile 2008, n. 81, ogni lavoratore deve "prendersi cura della propria salute e sicurezza [...] conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".*

*Si può certamente dire, quindi, che il diritto alla salute ex art. 32 Cost., implica senz'altro che una persona possa rinunciarvi, ma non fonda certamente un «diritto alla morte».*

*Tra l'altro, l'eventuale ammissione della pretesa di essere aiutati nell'esecuzione del suicidio implicherebbe necessariamente l'imposizione a carico di qualcuno di un «dovere di uccidere».*

*In un'ultima analisi, quindi, il percorso argomentativo seguito dalla Corte a molti è sembrato non lineare, e, per taluni aspetti, contraddittorio.*

*Nell'ordinamento non troviamo quindi un "diritto a morire", quanto piuttosto, da parte dello Stato, un dovere di assistere il malato terminale con ogni mezzo, accompagnandolo nella malattia, a che quell'ultimo aspro sentiero possa essere vissuto con prossimità, umanità e dignità.*

*Ciò detto, non possiamo che vivere con trepidazione quanto in questi mesi verrà discusso in Parlamento, con l'auspicio che a prevalere siano logiche fattivamente solidariste, nell'ottica di considerare la vita un bene assolutamente indisponibile, a garanzia di tutti, e, particolarmente delle persone più deboli, a partire da quelle disabili, malate e soggettivamente vulnerabili.*

*Auspichiamo che il dibattito sia chiaro e trasparente, avendo a che fare con un tema fondante del nostro essere cittadini di uno Stato che, ancor prima di essere Stato, è Comunità, Comunità chiamata a "doveri inderogabili di solidarietà", verso tutti e, principalmente, verso chi soffre.*

*Sia, in ultimo, concesso di evidenziare come nei pochissimi Paesi (tra questi Belgio e Olanda) che hanno intrapreso il percorso dell'eutanasia e del suicidio assistito, si assista ad una deriva dai contorni drammatici, dove, in luogo di una vicinanza e di un'operosa solidarietà al malato e al sofferente (certamente costose, in termini relazionali ed economici), sembrano prevalere logiche più "efficientiste", per cui innanzi alla malattia e alle solitudini esistenziali la via di una morte rapida di fronte al dolore viene proposta e percepita come la via più semplice, e, in fondo, come la più "giusta".*

*Del resto, in qualche misura, l'esistenza stessa di legislazioni che consentono eutanasia e suicidio assistito è essa stessa elemento di rafforzamento dell'intento suicidario, tanto è vero che le persone che ne fanno richiesta sono in quei Paesi in aumento, e questo anche tra le categorie più vulnerabili, cioè tra le persone che vivono condizioni di*

***marginalità sociale, di solitudine, o che soffrono di problemi psichici, bambini e minori compresi; proprio quelle persone che, come del resto evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale, sono le più bisognose di attenzione (“...persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto”).***

Sin dal lontano 1995, Papa San Giovanni Paolo II ci ricordava (nella Lettera Enciclica *Evangelium Vitae*) che l'eutanasia è espressione “di uno dei sintomi più allarmanti della «cultura di morte», che avanza soprattutto nelle società del benessere, caratterizzate da una mentalità efficientistica che fa apparire troppo oneroso e insopportabile il numero crescente delle persone anziane e debilitate...”; ed ancora “condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto «suicidio assistito» significa farsi collaboratori, e qualche volta attori in prima persona, di un'ingiustizia, che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta”. “Urge dunque -continuava Giovanni Paolo II- per l'avvenire della società e lo sviluppo di una sana democrazia, riscoprire l'esistenza di valori umani e morali essenziali e nativi, che scaturiscono dalla verità stessa dell'essere umano ed esprimono e tutelano la dignità della persona: valori, pertanto, che nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare e promuovere.....; per cui “nel caso quindi di una legge intrinsecamente ingiusta, come è quella che ammette l'aborto o l'eutanasia, non è mai lecito conformarsi ad essa, né partecipare ad una campagna di opinione in favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del proprio voto”.

Vogliamo quindi anche noi dire, come ha di recente affermato Papa Francesco, che “l'eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza”.

Paolo Agosti